

ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1 48022 LUGO (RA) - Tel.:0545/22279
e-mail: icbaracca@gmail.com e-mail ministeriale: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it sito web: www.iclugo1.edu.it
CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392

Circolare n. 157

Al Personale Docente e A.T.A Al D.S.G.A. LORO SEDI Al Registro elettronico Al Sito web

Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24-"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 (LINK in allegato), nell'ottica di garantire la prosecuzione delle attività didattiche in presenza, è stata aggiornata la disciplina per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Di seguito le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus previste a partire dal 1° aprile 2022.

Misure generali di sicurezza per l'accesso e la permanenza a Scuola

In tutte le Istituzioni scolastiche, a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- È fatto obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022);
- Non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- L'accesso alle Istituzioni scolastiche <u>all'utenza esterna</u>, <u>fino al 30 aprile p.v</u>., è consentito esibendo solo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test);
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.

Obbligo vaccinale del Personale

Secondo la normativa vigente, fino al 15 giugno 2022, resta l'obbligo vaccinale per tutto il Personale scolastico.

DOCENTI

Per i docenti la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato è tenuto a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione verrà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne sarà data immediata comunicazione scritta all'interessato che sarà utilizzato in attività di supporto alla Istituzione scolastica.

Si precisa, inoltre, che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale da adempiersi con la somministrazione della dose di richiamo è da intendersi nei termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

A.T.A.

Il personale A.T.A. inadempiente all'obbligo vaccinale, fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato Decreto-Legge n. 24, e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Il proseguimento dell'attività lavorativa avviene previa esibizione del GP base.

Isolamento e autosorveglianza

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'Autorità Sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Gestione dei casi di positività

Scuola dell'Infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione <u>l'attività educativa e didattica prosegue in</u> <u>presenza</u> e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	<u>In assenza</u> e <u>fino a tre casi</u> di positività	In presenza di <u>almeno quattro casi</u> di positività
Bambini	Nessuna misura. Didattica in presenza.	Nessuna misura. Didattica in presenza.
	Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di <u>almeno</u> quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il Personale e per i bambini della sezione, in caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il Personale educativo e scolastico.

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe <u>l'attività educativa e didattica prosegue in</u> <u>presenza</u> e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	<u>In assenza</u> e <u>fino a tre casi</u> di positività	In presenza di <u>almeno quattro casi</u> di positività
Alunni	<u>Didattica in presenza.</u> Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	<u>Didattica in presenza.</u> <u>Utilizzo di dispositivi di protezione</u> delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di <u>almeno</u> quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, in caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il Personale educativo e scolastico.

Didattica Digitale Integrata

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado in isolamento, per via dell'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le Istituzioni scolastiche del primo ciclo dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Uscite didattiche e visite d'istruzione

Sarà possibile **svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Per quanto concerne i **mezzi di trasporto**, **fino al 30 aprile 2022**, <u>salvo ulteriori e successive modificazioni</u>, **dai 12 anni di età**, l'accesso a:

-aeromobili; treni (<u>interregionali, Intercity, Intercity Notte, Alta Velocità</u>); autobus (<u>autobus su percorso che collega più di due regioni</u>; <u>autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente</u>) è consentito ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Per la consultazione delle fonti si rimanda ai documenti disponibili al seguente LINK:

Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Greco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme connesse)